



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 139

Procedimento di mobilità di personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa di cui all'articolo 6, comma 7 del D.Lgs. 178/2012 con funzioni di autista soccorritore.

Presentata dal Consigliere regionale:

STECCO ALESSANDRO (primo firmatario) 16/12/2019

Presentata in data 16/12/2019

XI LEGISLATURA

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Procedimento di mobilità di personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa di cui all'articolo 6, comma 7 del D.Lgs. 178/2012 con funzioni di autista soccorritore.*

Il sottoscritto Consigliere Regionale

Premesso che in data 15 marzo 2019 i sindacati, della componente Funzione Pubblica, hanno provveduto a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, corrente in C.so Vittorio Emanuele II n. 6 a Roma, una nota dalla quale si apprendeva che negli elenchi del personale a suo tempo inviati dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa per la procedura di mobilità di cui all'articolo 6 comma 7 del D.Lgs. 178/2012 non erano stati inseriti 7 dipendenti già ufficialmente riconosciuti quali dipendenti della CRI;

Evidenziato che il comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) recita *“Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da*

detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attività sanitarie e socio sanitarie già affidate in convenzione alla CRI, l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma 6, terzo periodo, può prevedere il passaggio di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI a tali attività preposto, disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Rilevato che la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha provveduto a richiedere al Dipartimento alcune informazioni a riguardo, stante quanto statuito dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie in data 01/08/2017 riguardo la chiusura definitiva di ogni forma di stabilizzazione;

Osservato che tale evenienza, qualora non si concluda in maniera positiva per le 7 risorse, rischia di avere ripercussioni sul tessuto sociale della Provincia di Vercelli;

Dato altresì atto che, nella medesima nota, la Direzione Sanità si dava disponibile – qualora fosse stata riaperta la procedura di mobilità – alla ricollocazione delle 7 unità presso le proprie Aziende Sanitarie a fronte del trasferimento delle specifiche risorse;

INTERROGA

La Giunta Regionale

per conoscere le indicazioni riguardo la situazione di cui in parola fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica in evasione della citata nota della Direzione Sanità.